



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:

Dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
Dott. Cesare Massetti	Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 406/2026 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 11 aprile 2024 **con riserva di decisione assunta a seguito di**
discussione orale all'udienza collegiale del 18 febbraio 2026

d a

Parte_1

con il patrocinio dell'avv. Brovelli Sara

ATTORE

c o n t r o

FUCILI FRANCESCA con il patrocinio dell'avv. SARAI EUGENIO
elettivamente domiciliato presso l'avv. Leali Marco

CONVENUTA

Controparte_1

IN

PERSONA DEL CURATORE

CONVENUTA NON COSTITUITA

R.G.406/2024

OGGETTO:

Impugnazione di lodi
nazionali (art. 828
c.p.c.)

Codice: 106002

In punto: appello a lodo dell'Arbitro Unico dott. Controparte_2 del 15 gennaio 2024

CONCLUSIONI

Dell'attore

“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1.- in via preliminare, dichiarare ammissibile l'impugnazione proposta, respingendo l'eccezione di inammissibilità sollevata da controparte; 2.- nel merito, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale impugnato ai sensi dell'art. 829 c.p.c., e segnatamente per:

- avere l'arbitro pronunciato oltre i limiti del mandato ricevuto, mediante illegittima estensione del termine per il deposito del lodo e conseguente esercizio di poteri non attribuiti (art. 829, co. 1, nn. 4 e 6 c.p.c.);*
 - avere l'arbitro esercitato poteri regolamentari e decisorii non previsti dalla convenzione arbitrale, alterando la struttura dell'arbitrato ad hoc pattuito dalle parti (art. 829, co. 1, n. 4 c.p.c.);*
 - essersi il procedimento arbitrale svolto in violazione del principio del contraddittorio (art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c.);*
- per l'effetto, annullare il lodo arbitrale impugnato;*

3.- condannare Fucili Francesca alla refusione delle spese sostenute da Parte_1 nel giudizio arbitrale, previa loro rideterminazione alla luce delle tariffe oltre alle spese e competenze del presente giudizio”.

Della convenuta

“In via pregiudiziale:

*dichiari la carenza di legittimazione passiva di **Parte_1** e per l'effetto lo condanni ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni per aver introdotto una causa con colpa grave.*

Nel merito:

-accertato e dichiarato che la deliberazione in questa sede impugnata del 29 aprile 2023 è stata assunta in assenza della signora Francesca Fucili e conseguentemente non vi era il quorum deliberativo del 51% previsto dallo statuto per deliberare in sede di prima convocazione;

- accertato e dichiarata la nullità e/o comunque l'inefficacia della deliberazione impugnata del 29 aprile 2023 revocando ogni effetto formale e sostanziale della medesima, ogni relativa conseguenza e nello specifico confermare la signora Francesca Fucili quale amministratore della società previa revoca dell'attuale amministratore;

- per l'effetto respingere l'impugnazione e confermare il lodo emesso il 16 gennaio 2024.

Domanda ex art. 96 c.p.c.

*Si chiede che ... condanni il signor **Parte_1** al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.*

Spese integralmente rifuse”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Nel procedimento arbitrale promosso da Francesca Fucili contro **[...]**

CP_1 e *Parte_1* - avente ad oggetto la impugnazione della delibera assunta dall'assemblea dei soci della *Controparte_1* in data 29 giugno 2023 con la quale la Fucili è stata revocata dall'incarico di amministratore unico ed è stato nominato un nuovo amministratore e autorizzato l'esercizio dell'azione di responsabilità - con lodo parziale del 04 dicembre 2023 l'Arbitro Unico ha deciso le questioni preliminari.

2. In particolare: ha ritenuto tardiva la memoria depositata il 3 novembre 2023 dalla difesa di Francesca Fucili; ha ritenuto inesistente la rinuncia alla domanda e agli atti in quanto non notificata da Francesca Fucili a *Parte_1* ha rigettato la eccezione d'inesistenza della clausola arbitrale e d'inammissibilità della domanda di arbitrato proposta dal *Pt_1* e dalla società; ha ritenuto inammissibile la querela di falso circa le sottoscrizioni di atti depositati dalla difesa della impugnante, atteso il mancato rispetto dell'art. 221 cod.proc.civ. e, comunque, l'ha ritenuta infondata; ha rigettato la eccezione di nullità della procura conferita da Francesca Fucili all'avv. Sarai per conflitto d'interessi, per avere svolto attività professionale in favore della società nei due anni anteriori alla proposizione della domanda arbitrale; ha rigettato la eccezione di violazione del principio del contraddittorio evidenziando che non emerge incongruenza circa gli allegati trasmessi ed ha ritenuto che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato.

1.1. Con lodo definitivo del 15 gennaio 2024 l'Arbitro Unico ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di *Parte_1* ha accolto la

domanda proposta da Francesca Fucili ed ha dichiarato inefficace la deliberazione assembleare impugnata; ha condannato la società al pagamento delle spese di arbitrato liquidate in € 22.000,00, oltre accessori, e ha condannato la detta società anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.400,00, oltre accessori; ha compensato in ragione di metà le spese tra *Parte_1* e Francesca Fucili e condannato quest'ultima al pagamento della restante metà di dette spese liquidate in € 3.700,00 oltre accessori.

Innanzitutto ha rigettato la eccezione di decadenza dell'arbitrato per decorso del termine di 90 giorni previsto dalla clausola compromissoria in quanto ha ritenuto che: il termine decorre dall'accettazione dell'incarico avvenuta il 18 ottobre 2023; i procuratori delle parti hanno prorogato il termine sino al 16 gennaio 2023; opera la proroga prevista dall'art. 820 comma quarto lettera c) cod.proc.civ. in quanto è stato emesso lodo parziale in data 04 dicembre 2023.

Ha, poi, evidenziato che lo statuto societario ed il verbale d'assemblea impugnato sono stati depositati con la istanza di nomina di arbitro formulata all' *Parte_2* sono stati ad egli trasmessi e sono stati depositati dai convenuti ed ha rigettato la eccezione di tardività della impugnazione della delibera assembleare.

Ha dichiarato, su eccezione della stessa Francesca Fucili che lo ha evocato e di iniziale richiesta di *Parte_1* che poi ad essa si è opposto, il difetto di legittimazione passiva di *Parte_1* in qualità di socio

rispetto alla impugnazione di delibera assembleare.

Quanto al merito, ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2393 cod.civ. secondo e quinto comma cod.civ. dettato per le società per azioni; ha ritenuto, pertanto, che fosse necessario che la convocazione dell'assemblea prevedesse nell'ordine del giorno l'esercizio dell'azione di responsabilità, la revoca dell'amministratore e la nomina di quello nuovo; ha evidenziato che l'assemblea dei soci ha omissso di proporre e votare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod.civ., la integrazione dell'ordine del giorno e quindi non vi è stata sanatoria del vizio di convocazione.

Ha rilevato anche l'assenza del quorum deliberativo (voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale) previsto in prima convocazione dall'art. 11 dello statuto, in quanto alle operazioni di voto hanno partecipato il Custode giudiziario e il *Pt_1* non potendosi ritenere non computato il voto di *Persona_1* nel quorum deliberativo in ragione del conflitto d'interesse attesa la possibilità di tale voto prevista dall'art. 2479 *ter* secondo comma cod.civ.

Ha, infine, ritenuto che non sia intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della successiva delibera del 19 settembre 2023 con la quale è stato ratificato il contenuto del verbale dell'assemblea del 29 giugno 2023 in assenza, anche in tal caso, di un idoneo ordine del giorno, non ravvisando i presupposti previsti dall'art. 2479 *ter* quarto comma cod.civ. né avendo provvedute le parti a darsi reciprocamente atto del mutamento della situazione con adozione di conclusioni conformi.

Ha, quindi, dichiarato la inefficacia della delibera impugnata

Quanto alle spese, le ha regolate in base al principio della soccombenza tra la Fucili e la società; ne ha disposto la parziale compensazione tra la Fucili ed il *Pt_1* in ragione della opposizione da questi spiegata alla estromissione dal procedimento proposta dallo stesso Arbitro.

2. Ha proposto impugnazione *Parte_1* sulla base di tre motivi:

-nullità del lodo *ex art.* 829 primo comma n. 1 cod.proc.civ. per assenza della convenzione arbitrale;

- nullità del lodo per violazione dell'art. 829 primo comma n. 6 cod.proc.civ. in quanto pronunciato oltre la scadenza dei termini;

- nullità del lodo per violazione dell'art. 829 comma primo n. 9 cod.proc.civ. per violazione del contraddittorio.

2.1. Si è costituita Francesca Fucili che ha chiesto che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'attore, posto che l'arbitro unico ne ha dichiarato il difetto di legittimazione quale socio rispetto alla impugnativa di delibera assembleare; ne ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. Nel merito ha chiesto l'accoglimento della impugnazione da essa proposta avverso la delibera.

2.3. Non si è costituita la Liquidazione Giudiziale di *Controparte_1* in persona del Curatore avv. *Controparte_3*

2.4. Il Collegio, visti gli artt. 349 *bis* e 350 cod.proc.civ., ha fissato la udienza del 18 febbraio 2026 per la discussione orale della causa e a tale udienza,

sulle conclusioni precisate dai procurati delle parti ed in esito alla discussione orale, si è riservato la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, innanzi tutto dichiarata la contumacia della Liquidazione Giudiziale di **Controparte_1** non costituita, benché regolarmente citata a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della società dichiarata con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 32/2024 pubblicata in data 15 febbraio 2024, prodotta dall'attore.

2. Preliminare all'esame dei tre motivi d'impugnazione del lodo proposti da **Parte_1** è la questione della sua legittimazione ad impugnare il lodo in questione.

2.1. Va premesso che, per quanto risulta dal lodo arbitrale, Francesca Fucili ha notificato a **Parte_1** socio della **Controparte_1** il provvedimento di fissazione del primo incontro arbitrale avente ad oggetto impugnazione di delibera assembleare, e questi si è costituito; pur se nella memoria in data 18 dicembre 2023 il **Pt_1** ha chiesto che l'Arbitro pronunciasse il proprio difetto di legittimazione passiva e la "estromissione" dal giudizio arbitrale, richiesta peraltro formulata anche da Francesca Fucili, nel prosieguo si è opposto ad essa.

L'Arbitro, con la decisione impugnata, ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva evidenziando che *"è pacifico in giurisprudenza (Cassazione civile sezione prima, 05 ottobre 2012 n. 17060) che il socio non è legittimato a resistere nell'ambito della causa avente ad oggetto*

l'impugnazione della delibera assembleare, spettando la legittimazione passiva alla sola società e, dovendo, tra l'altro, il socio non impugnante sottostare all'eventuale annullamento della deliberazione impugnata (Corte d'Appello di Milano sentenza 12 dicembre 2023; Tribunale di Roma , sentenza 10 ottobre 2016) merita osservare che, mentre nella memoria datata 18 dicembre 2023 la difesa di Pt_1 ha chiesto pronunciarsi la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso, a fronte della proposta di estromissione dal giudizi, formulata dall'Arbitro Unico in occasione del secondo incontro di arbitrato, la difesa di Parte_1 si è opposta. Di tale contegno processuale non potrà non tenersi conto ai fini della decisione in ordine alla liquidazione delle spese". E ha disposto la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di metà condannando Francesca Ficilib al pagamento della restante metà.

Va rilevato che tali statuizioni sia in punto di declaratoria di difetto di legittimazione sia in punto di parziale compensazione delle spese non sono oggetto della impugnativa di lodo proposta da Parte_3

3. Il principio per cui il socio di una società per azioni non è legittimato a resistere all'azione di impugnazione di una delibera assembleare ex articolo 2377 cod.civ., spettando la legittimazione passiva alla sola società e dovendo, per specifica disposizione di legge, il socio non impugnante e non parte in causa, sottostare all'eventuale annullamento della deliberazione, va applicato anche all'analogia azione promossa nei confronti di una delibera di una società a responsabilità limitata per effetti del richiamo contenuto nell'art. 2479 ter

ultimo comma cod.civ. In dette ipotesi, l'intervento del socio per resistere all'impugnazione di delibera da altri proposta viene, infatti, qualificato come intervento adesivo dipendente e da questa posizione processuale non deriva il diritto all'autonoma impugnazione della sentenza, così come è precluso al socio il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria, in quanto per il socio gli effetti della sentenza di annullamento sono riflessi e non diretti.

3.1. *Parte_1* pur se evocato nel giudizio arbitrale da Francesca Fucili, opponendosi alla declaratoria del proprio difetto di legittimazione che egli stesso e la stessa Fucili hanno richiesto, e aderendo alle domande e difese spiegate nel procedimento arbitrale dalla società, non è, per ciò stesso, divenuto titolare del diritto all'autonoma impugnazione del lodo.

Nel resistere alla impugnazione della delibera, egli ha così assunto una veste equiparabile a quella dell'interventore adesivo dipendente che lo legittima alla impugnazione del lodo, posto che la decisione dell'Arbitro circa la delibera produce effetti nei suoi confronti solo in modo riflesso e non diretto, in assenza di pronuncia su pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti (posto che l'Arbitro ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, su richiesta, peraltro, della stessa Francesca Fucili) e di profili rispetto ai quali egli possa dirsi soccombente e posto che, come già rilevato, le statuizioni che lo coinvolgono (declaratoria di difetto di legittimazione passiva e condanna in suo favore alle spese, pur nella parziale compensazione) non sono oggetto della impugnazione qui proposta.

Né l'effetto diretto può essere rinvenuto *“in quanto la decisione elimina gli*

effetti della deliberazione assembleare da lui sostenuta e incide sulla tutela dell'interesse sociale alla responsabilità dell'amministratore", in quanto la declaratoria d' "inefficacia" della delibera, non incide sull'esercizio dell'azione sociale di responsabilità che il socio è legittimato anche individualmente a promuovere; salvi, evidentemente, gli effetti prodotti su tale legittimazione dall'apertura della liquidazione giudiziale della società, profilo con evidenza estraneo al presente giudizio ed alla questione qui in esame (legittimazione attiva alla impugnazione del lodo).

4. Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Parte_1

[...] a proporre impugnazione avverso il lodo pronunciato dall'Arbitro Unico il 15 gennaio 2024.

4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento: valore indeterminabile - complessità media) ad eccezione della fase "di trattazione" liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.

4.2. Va, infine, rigettata la domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 cod.proc.civ. in assenza di allegazione e deduzione da parte della convenuta dei danni subiti; la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata presuppone che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a

consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 15175/2023, 21798/2015, 9080/2013).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara il difetto di legittimazione attiva di *Parte_1* a proporre impugnazione avverso il lodo pronunciato dall'Arbitro Unico il 15 gennaio 2024;

2. condanna *Parte_1* al pagamento in favore di Fucili Francesca delle spese del giudizio, che liquida in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.843,00 per la fase “di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.

Il Consigliere est.
Vittoria Gabriele

Il Presidente
Giuseppe Magnoli